

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2022

714/2022/R/GAS

**AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE
DI RIMBORSO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1232^a *bis* riunione del 22 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 con cui è stato istituito il Ministero della Transizione ecologica a cui sono stati trasferite alcune funzioni e compiti in precedenza svolti dal Ministero dello Sviluppo economico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con il quale la denominazione di Ministero della Transizione ecologica è stata sostituita a ogni effetto dalla denominazione Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/GAS recante avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: deliberazione 570/2022/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 572/2022/R/GAS “Aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: documento per la consultazione 572/2022/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, n. 8/2018;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 9/2018;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 febbraio 2020, n. 2/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14 del medesimo decreto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito anche: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito anche: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, nella versione vigente fino all'entrata in vigore della legge 118/22, in relazione alla verifica degli scostamenti VIR-RAB, esonerava gli Enti locali dall'obbligo di invio delle valutazioni di dettaglio all'Autorità allorché l'Ente locale, anche tramite un idoneo soggetto terzo, certificasse:

- di aver determinato il valore di rimborso applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non fosse superiore alla percentuale dell'8 per cento;
- che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località del singolo Comune non fosse superiore al 20 per cento.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione delle disposizioni della legge 124/17, con la deliberazione 905/2017/R/GAS, l'Autorità ha introdotto norme per la semplificazione dell'iter per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- in particolare, la deliberazione 905/2017/R/GAS ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente;
- l'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, come indicato all'articolo 2, comma 1, disciplina:
 - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito ex legge 124/17.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla natura e all'ampiezza delle verifiche cui l'Autorità è tenuta ai sensi del decreto-legge 145/13 e della legge 118/22, e del conseguente ambito delle responsabilità di quest'ultima (rispetto a quella dell'Ente locale che affida il servizio):
 - a) in via preliminare sia opportuno ricordare che, come emerge dall'assetto legislativo, richiamato anche nelle Linee Guida 7 aprile 2014, la puntuale valutazione della congruità delle valutazioni dei VIR rientra nelle competenze, e quindi nelle relative responsabilità, attribuite alle amministrazioni locali concedenti, titolari del servizio;
 - b) poiché le verifiche cui è tenuta l'Autorità si svolgono, invece, a livello centrale e successivamente alle valutazioni svolte in loco da parte delle amministrazioni locali competenti (nei termini precisati nel precedente punto), le verifiche che residuano in capo all'Autorità devono essere orientate in coerenza con le finalità istituzionali che quest'ultima persegue, di tutela dei clienti finali e di promozione della concorrenza;
 - c) pertanto, le attività di cui l'Autorità è responsabile non possano che limitarsi a valutazioni di coerenza fondate su evidenze e note rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalle stazioni appaltanti, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, i quali dispongono tra l'altro del potere di accedere agli impianti per verificare gli stati di consistenza, come previsto dall'articolo 4 del decreto 226/11 e che hanno piena responsabilità in relazione alla determinazione del VIR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6 della legge 118/22 introduce alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti del VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo altresì che quest'ultima dovrà

riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra i suddetti valori;

- inoltre, l'articolo 6, comma 2, della legge 118/22, ha modificato le condizioni che esonerano l'Ente locale concedente dall'obbligo di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità, per la verifica degli scostamenti VIR-RAB, prima della pubblicazione del bando di gara;
- in particolare, in base al disposto dell'articolo 15, comma 5 così modificato, tale obbligo non opera nel caso in cui l'Ente locale certifichi, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
 - c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 570/2022/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'attuazione di interventi previsti dalla legge 118/22, in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale al fine di adeguare le disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della medesima legge;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 572/2022/R/GAS al fine di estendere le valutazioni riguardanti il valore di rimborso anche alla porzione nella titolarità dell'Ente locale (qualora manifesti l'intenzione di alienare le proprie reti e impianti) e, contestualmente, per introdurre alcune semplificazioni al regime ordinario individuale per Comune con riferimento alle verifiche degli scostamenti VIR-RAB; in particolare, l'Autorità ha prospettato:
 - a) in applicazione delle previsioni di cui alla legge 118/22 già richiamate, di introdurre un iter semplificato con riferimento al regime aggregato d'ambito, i cui requisiti di ammissibilità sono verificati con riferimento all'insieme della porzione di rete del gestore uscente soggetta a

- devoluzione onerosa e della porzione di rete dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22;
- b) la sostituzione dell'attuale regime ordinario individuale per Comune con un nuovo regime, denominato "regime ordinario accelerato per Comune", che prevede un iter del procedimento ordinario più snello rispetto all'attuale, esteso alle due distinte porzioni di rete, del gestore uscente e dell'Ente locale soggette a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia manifestato la volontà di alienare le proprie reti. In particolare, l'Autorità ha prospettato che:
- i. il valore di rimborso possa essere considerato idoneo ai fini tariffari qualora la stazione appaltante renda disponibile all'Autorità, tramite piattaforma informatica, l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014, e, contestualmente, uno dei due test "allineamento vite utili" o "analisi degli indici" dia esito positivo;
 - ii. qualora, invece, entrambi i test sopra menzionati diano esito negativo oppure non siano state applicate in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, la stazione appaltante sia tenuta ad inviare all'Autorità, tramite piattaforma informatica, la documentazione integrativa (già prevista dal vigente regime ordinario individuale per Comune), ai fini delle valutazioni dell'idoneità dei valori di rimborso;
- c) per quanto attiene ai procedimenti per la verifica degli scostamenti VIR-RAB in corso o già conclusi (e comunque prima della pubblicazione del bando di gara), l'Autorità ha proposto l'introduzione di specifiche disposizioni che permettano di completare tempestivamente i suddetti procedimenti, con la previsione che le stazioni appaltanti:
- comunichino (secondo i criteri di cui al comma 11.1, lettera d), e 21.1, lettera b), dello schema di Allegato A riportato in Appendice 1 al documento per la consultazione) quali Enti locali abbiano espresso alla stazione appaltante la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di loro titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22; detta comunicazione dovrebbe essere inviata anche nel caso in cui non vi siano nell'ambito di riferimento Enti locali che intendano alienare le reti di proprietà;
 - integrino la documentazione già trasmessa per la porzione di rete del gestore a devoluzione onerosa, con quella relativa agli Enti locali di cui all'alinea precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui allo schema

- di Allegato A riportato in Appendice 1 al documento per la consultazione;
- comunichino altresì che non sia già in corso la gara, atteso che la pubblicazione del bando di gara impedisce le verifiche dello scostamento VIR-RAB;
- d) infine, l’Autorità ha prefigurato, nell’ottica di un’ulteriore semplificazione procedurale nel medio periodo e in una logica di ulteriore semplificazione ed accelerazione dei procedimenti per la verifica degli scostamenti VIR-RAB, di intervenire ulteriormente mantenendo, oltre al regime aggregato d’ambito, il solo regime ordinario accelerato per Comune; in relazione a quanto sopra, nel documento per la consultazione l’Autorità ha ipotizzato di sostituire gli attuali indici utilizzati per l’esecuzione del test “Analisi per indici”, con uno o più indici semplificati.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al documento per la consultazione 572/2022/R/GAS sono pervenute complessivamente 28 osservazioni, in particolare da parte di 5 imprese distributrici e loro associazioni, 20 Enti locali e loro associazioni, e 3 società di consulenza;
- le osservazioni pervenute hanno espresso una sostanziale condivisione degli obiettivi e delle prospettazioni rappresentati dall’Autorità, evidenziando peraltro alcune ipotetiche criticità, riassunte brevemente di seguito:
 - a) in merito all’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 con riferimento ai procedimenti per la verifica degli scostamenti VIR-RAB in corso o già conclusi:
 - un’impresa di distribuzione e un’associazione di distributori ha evidenziato l’opportunità di consentire l’applicazione di dette previsioni anche nei casi in cui si sia già pervenuti alla pubblicazione del bando di gara, consentendo l’integrazione della documentazione a suo tempo già trasmessa all’Autorità, entro un limite di tempo prefissato, e con esclusivo riferimento alla parte relativa al valore dei cespiti di proprietà dell’Ente locale per i quali si sia manifestata la volontà di procedere all’alienazione;
 - gli Enti locali e una società di consulenza hanno manifestato la propria contrarietà alla prospettiva dell’Autorità, segnalando che molte stazioni appaltanti hanno già proceduto alla pubblicazione dei bandi di gara (in relazione ai quali non è però seguita alcuna aggiudicazione) al fine di evitare il rischio del commissariamento, e che, in tal caso, gli Enti locali interessati si vedrebbero privati della facoltà di valorizzare le proprie reti a VIR;
 - b) in merito all’ipotesi di attribuire alle stazioni appaltanti il compito di trasmettere all’Autorità i dati e le informazioni per le valutazioni degli scostamenti VIR-RAB:

- un'impresa di distribuzione ha proposto, al fine di accelerare l'iter di determinazione del VIR (in particolare in caso di inerzia degli Enti locali), di affidare alle imprese di distribuzione il compito di trasmettere all'Autorità la valutazione degli impianti e delle reti nella titolarità dell'Ente locale;
 - un'associazione di Enti locali, al contrario, ha evidenziato che, al medesimo fine di accelerazione, sia necessario, tra le diverse misure proposte, modificare sostanzialmente il meccanismo di verifica degli scostamenti VIR-RAB, affidando tali verifiche alle stesse stazioni appaltanti che, in tal modo, diverrebbero anche responsabili delle eventuali ripercussioni tariffarie nel caso di VIR sovrastimati;
 - gli Enti locali e una società di consulenza hanno evidenziato che la stazione appaltante non può essere delegata alla trasmissione all'Autorità della documentazione in oggetto, in quanto le vigenti convenzioni d'ambito sono state sottoscritte antecedentemente all'adozione della legge 118/22;
- c) in merito all'allineamento delle date di riferimento per il calcolo del VIR delle porzioni di proprietà dell'Ente locale e del gestore, le associazioni di Enti locali e una società di consulenza hanno evidenziato la necessità di precisare se:
- il VIR relativo alla porzione dell'Ente locale debba essere riferito alla medesima data del VIR relativo alla porzione del gestore, ovvero se possa essere riferito ad una data più aggiornata, dovendo, in tale ultimo caso, aggiornare anche il VIR della porzione del gestore;
 - in caso di aggiornamento del VIR anche di un solo Comune dell'ambito, sia possibile rendere disponibile nella piattaforma informatica dell'Autorità per l'analisi degli scostamenti VIR-RAB, la correlata documentazione ad una diversa data di riferimento;
- d) in merito all'applicazione del comma 3.5 e dell'articolo 6 dello schema di Allegato A riportato in Appendice 1 al documento per la consultazione un'impresa di distribuzione e un'associazione di distributori hanno evidenziato la necessità di precisare se il confronto tra valori di VIR e RAB relativi alle porzioni di rete del gestore e dell'Ente locale di cui al regime ordinario accelerato per Comune e al regime semplificato individuale per Comune debba avvenire considerando separatamente o complessivamente tali scostamenti;
- e) in merito all'esecuzione dei test "allineamento vite utili" e "analisi degli indici":
- una società di consulenza e un'associazione di Enti locali ha evidenziato che:
 - al fine di facilitare la messa a disposizione all'Autorità degli elementi informativi e dei dati funzionali all'esecuzione dei test, tali dati e informazioni dovrebbero essere trasmessi dalle stazioni

- appaltanti attraverso maschere appositamente predisposte nelle piattaforme informatiche;
- gli indici di riferimento funzionali all’esecuzione del test “analisi degli indici” dovrebbero essere preventivamente messi a disposizione dall’Autorità per ogni Comune;
- f) un’associazione di Enti locali, al fine di agevolare la riduzione dei tempi delle verifiche svolte dall’Autorità, ipotizza che, nel caso di verifiche a campione relative al regime semplificato individuale per Comune, tali verifiche possano essere effettuate secondo l’iter procedurale previsto per il regime ordinario accelerato per Comune;
- g) con riferimento all’esclusiva applicazione delle Linee guida funzionale alla valorizzazione della porzione di rete di proprietà degli Enti locali, un’associazione di imprese di distribuzione evidenzia che il combinato disposto della disciplina normativa e regolatoria che è andato formandosi nel tempo non chiarisce se possano trovare applicazione i criteri previsti dalla convenzione fra Ente locale e gestore o debbano invece essere applicati solo quelli previsti dalle Linee guida;
- h) con riferimento alla prospettiva di introdurre ulteriori modificazioni all’iter procedurale nel medio periodo un’associazione di Enti locali ha ipotizzato verifiche più semplici basate sul confronto di valori unitari medi per la fornitura e posa in opera delle condotte validi per tutti i diametri, materiali e condizioni di posa da confrontare con il valore unitario di ricostruzione a nuovo dell’impianto.

RITENUTO CHE:

- le osservazioni sopra riassunte richiedono alcune precisazioni, di seguito evidenziate:
 - a) gli atti di gara adottati dagli Enti locali rimangono nella loro esclusiva competenza e responsabilità, così come eventuali interventi sugli stessi in autotutela; esula, per contro, dai poteri dell’Autorità la possibilità di legittimare qualsiasi intervento degli Enti locali sulle gare in corso di svolgimento. Pertanto, qualora, nei casi di bandi già pubblicati e dunque di gare in corso di svolgimento, gli Enti locali sottoponessero all’Autorità stessa le valutazioni compiute in ordine alla valorizzazione delle porzioni di reti e impianti di loro proprietà, manifestando la volontà di alienarle in dette gare, le osservazioni dell’Autorità non avrebbero comunque effetti ulteriori rispetto a quello di verifica della bontà delle valutazioni compiute e della correlata valorizzazione; peraltro, al fine di evitare che l’attività amministrativa dell’Autorità sia svolta inutilmente, sarebbe senz’altro auspicabile che i Comuni interessati esercitassero la facoltà loro attribuita dalla sopravvenuta disposizione di legge solo qualora siano effettivamente verificati i presupposti di legge per poter intervenire su bandi di gara già pubblicati;

- b) in merito al ruolo della stazione appaltante quale soggetto deputato alla trasmissione di dati e informazioni all’Autorità, le osservazioni presentate non aggiungano elementi che non siano stati già considerati con la deliberazione 905/2017/R/GAS, allorché è stata adottata tale soluzione per via dei connessi e indiscutibili vantaggi in termini di efficienza ed efficacia, nonché di contenimento dei costi derivanti dalla trasmissione e dalla correlata interazione informatica; sia, pertanto, opportuno individuare la medesima stazione appaltante quale soggetto deputato alla trasmissione dei dati e delle informazioni all’Autorità ai fini delle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB, sia per le valutazioni riguardanti la porzione di rete del gestore, sia per quelle riguardanti la porzione di rete dell’Ente locale;
- c) in relazione alla data di riferimento dei valori di VIR e RAB relativi alle porzioni di rete del gestore e dell’Ente locale:
- per il regime aggregato d’ambito ex legge 118/22, ai fini dell’unicità del procedimento di valutazione degli scostamenti, le valutazioni debbano essere condotte considerando valori di VIR e RAB riferiti alla medesima data;
 - per il regime ordinario accelerato per Comune e per il regime semplificato individuale per Comune:
 - per i procedimenti in corso o già completati, i riferimenti temporali per le valutazioni dei valori di VIR e RAB possano differire tra porzione del gestore e porzione dell’Ente locale;
 - per i procedimenti non ancora avviati alla data di pubblicazione del presente provvedimento i riferimenti temporali per le valutazioni del VIR e della RAB per le porzioni del gestore e dell’Ente locale debbano essere riferiti alla medesima data;
- d) il confronto tra valori di VIR e RAB relativi alle porzioni di rete del gestore e dell’Ente locale debba avvenire considerando separatamente tali scostamenti nei casi di regime ordinario accelerato per Comune e regime semplificato individuale per Comune;
- e) per facilitare l’acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali all’effettuazione dei test “Riallineamento vite utili” e “Analisi per indici” è opportuno che l’Autorità renda disponibili apposite piattaforme informatiche al fine di acquisire dalle stazioni appaltanti i dati e le informazioni necessarie per l’esecuzione dei sopra citati test;
- f) ai fini di snellire l’iter procedurale sia opportuno introdurre la previsione relativa all’esecuzione di test di valutazione previsti per il regime ordinario accelerato per Comune anche nel caso di verifiche a campione dei Comuni aderenti al regime semplificato individuale per Comune;
- g) con riferimento alle condizioni di adesione al regime ordinario accelerato per Comune per la valutazione delle porzioni di rete dell’Ente locale, sia opportuno che la valorizzazione sia effettuata applicando esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014 (a differenza di quanto si prevede per la

valutazione delle porzioni di rete di proprietà del gestore), ciò in coerenza con la previsione normativa e al fine di rendere la valorizzazione quanto più trasparente e oggettiva possibile, anche tenuto conto che la medesima valorizzazione viene a essere effettuata dal soggetto proprietario degli impianti e delle reti oggetto di vendita;

- h) con riferimento all'ipotesi di rivedere gli indici utilizzati per l'esecuzione del test "Analisi per indici", sia opportuno avviare un monitoraggio al fine di valutare eventuali esigenze di ulteriore affinamento;
- al fine di garantire l'ordinato passaggio dal preesistente regime ordinario individuale per Comune al regime ordinario accelerato per Comune, sia opportuno prevedere, per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente provvedimento e limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, l'applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, nella sua versione modificata con la deliberazione 130/2018/R/GAS;
- le ragioni sopra esposte implicano molteplici interventi normativi sulla disciplina di cui all'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito", sia opportuno sostituire interamente il medesimo Allegato A, con un nuovo Allegato A, quest'ultimo da applicare con riferimento alle relative istanze che perverranno successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito" con l'Allegato A alla presente deliberazione, da applicare alle istanze che perverranno successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
2. di prevedere per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente provvedimento e limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, l'applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall'Allegato A pubblicato unitamente alla deliberazione 905/2017/R/GAS nella versione anteriore alla sostituzione disposta dal precedente punto 1;
3. di prevedere che, qualora gli Enti locali destinatari di procedimenti in corso o già conclusi manifestino l'intenzione di alienare le porzioni di rete di loro proprietà, le stazioni appaltanti:
 - a) comunichino all'Autorità quali Enti locali abbiano espresso alla stazione appaltante la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di loro titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22;

- b) integrino la documentazione già trasmessa per la porzione di rete del gestore a devoluzione onerosa, con quella relativa agli Enti locali di cui alla precedente lettera a);
- 4. di prevedere che tramite determine del Direttore della Direzione Infrastrutture:
 - a) siano messe a disposizione delle stazioni appaltanti le piattaforme informatiche per la trasmissione delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB;
 - b) siano aggiornate le previsioni relative all'effettuazione delle verifiche a campione da parte dell'Autorità;
- 5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e all'ANCI;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione e il suo Allegato A sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini